

OGGETTO DELLA TUTELA – art. 29 Codice Proprietà Industriale

OGGETTO DELLA TUTELA

art. 29 Codice Proprietà Industriale

1. Sono protette le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine che identificano un paese, una regione o una località, quando siano adottate per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016